

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	REP. DECRETI N° 11956
TIT. I	CL. 7



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- vista la L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, in particolare il capo IV *Sistema di gestione informatica dei documenti*;
- visto il D.P.C.M. 31/10/2000 *Regole tecniche per il protocollo informatico*;
- viste le *Linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi*, approvate con D.P.C.M. del 14/10/2003;
- visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 1999, *Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni*;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti i poteri di gestione amministrativa;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- visto il Regolamento generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Catania;
- viste le delibere degli organi collegiali del 19 e 25 ottobre 1999, con le quali si approva il *Regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per l'Amministrazione centrale* nell'ambito del progetto nazionale per gli archivi universitari *Titulus 97*;
- visto il decreto del Direttore Amministrativo n. 850 del 20/02/2004 col quale si attiva il protocollo unico e informatizzato dell'Amministrazione centrale;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/02/2007, con la quale si approva l'estensione del sistema di protocollo informatico *Titulus* dall'Amministrazione centrale a tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo;
- visto il decreto del Direttore Amministrativo n. 5915 del 26/06/2007 col quale vengono nominati i responsabili del progetto protocollo informatico;
- visto il decreto del Direttore Amministrativo n. 9864 del 29/10/2007 col quale si approvano il titolario di classificazione per l'Amministrazione Centrale e il titolario di classificazione per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2008;
- considerato che dal 1° marzo 2004 i decreti vengono per la maggior parte registrati e repertoriati nell'ambito del sistema di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione Centrale;
- considerato che tuttora una parte dei decreti viene repertoriata in registri cartacei o informatizzati, al di fuori del sistema di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione Centrale;

DECRETA

Art. 1

A far data da martedì 1 gennaio 2008 nell'ambito del sistema di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione Centrale viene attivato il repertorio unico dei decreti. Le registrazioni di tutti i decreti, sia del Rettore che del Direttore Amministrativo che dei Dirigenti, saranno effettuate secondo le regole del sistema informativo di protocollo informatico *Titulus 97* e attraverso il software omonimo. Il repertorio dei decreti è unico e ufficiale per l'Ateneo.

Art. 2

A far data da martedì 1 gennaio 2008 tutti i repertori ovvero registri dei decreti, cartacei o informatici, in uso presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale sono soppressi e a tutti gli effetti sostituiti dal repertorio unico dei decreti istituito all'art. 1.

Art. 3

Tutti i decreti saranno redatti in almeno due copie firmate in originale, fatta sempre salva la possibilità di redigere copie originali multiple a seconda delle esigenze amministrative. Almeno una copia firmata in originale di ciascun decreto dovrà essere trasmessa all'ufficio di protocollo centrale dell'Amministrazione Centrale per essere inserita nella serie unica dei decreti, di cui all'art. 4.

Art. 4

La serie unica dei decreti, costituita presso l'ufficio di protocollo centrale dell'Amministrazione Centrale, raccoglierà in sequenza ordinata per numero di repertorio una copia firmata in originale di ciascun decreto.

Art. 5

L'ufficio di protocollo centrale dell'Amministrazione Centrale conserverà la serie completa dei decreti per gli ultimi tre anni. Decorso tale termine li consegnerà all'Archivio Storico, che ne curerà la conservazione permanente.

Catania, **31 DIC. 2007**

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Federico Portoghese)

